



COMUNE DI FONTANETTO PO
Provincia di Vercelli

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)**

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO D’IMPOSTA E QUOTA RISERVATA ALLO STATO	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA ED ESCLUSIONI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO	4
ART. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE.....	4
ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART. 7 - BASE IMPONIBILE.....	5
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D’IMPOSTA.....	7
ART. 9 – DETRAZIONI DELL’IMPOSTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE	7
TITOLO II	8
AGEVOLAZIONI, ESENZIONI.....	8
ART. 10 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	8
ART. 11 – ESENZIONI	9
TITOLO III.....	10
VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, RIMBORSI	10
ART. 12 – VERSAMENTI.....	10
ART. 13 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO, INTERESSI MORATORI E SANZIONI	11
ART. 14 – RIMBORSI	11
ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	11
ART. 16 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	12
ART. 17 - IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	12
TITOLO IV	12
DISPOSIZIONI FINALI	12
ART. 18 – NORME ABROGATE	12
ART. 19 – NORMATIVA DI RINVIO	12
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo d'imposta e quota riservata allo Stato

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fontanetto Po.

2. E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. del D.L.201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo all'imposta comunale.

Art. 3 “ Presupposto dell'imposta ed esclusioni

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì soggetti all'imposta i terreni incolti e gli “orticelli”.

2. L'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale ed alle pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il tributo non si applica inoltre:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce);

f) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (non pensionati) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

g) ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011.

Art. 4 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento ovvero, se antecedente, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o da quando l'immobile è comunque utilizzato;

b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 5 - Abitazione principale, pertinenze ed unità immobiliari assimilate

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente

separati abbiano stabilito invece la dimora e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'esigenza effettiva del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

4. Sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Per poter fruire dell'equiparazione all'abitazione principale ed ottenere il beneficio dell'esclusione dall'IMU, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni richieste, sugli appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata agevolazione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

b) una sola unità immobiliare e le pertinenze possedute, così come definite ai sensi del presente articolo al punto 2), a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già titolari di trattamenti pensionistici erogati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per poter fruire dell'equiparazione all'abitazione principale ed ottenere il beneficio dell'esclusione dall'IMU, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità del trattamento pensionistico e la scelta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, sugli appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata agevolazione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui al precedente art. 3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

4. Sono altresì titolari del diritto di abitazione e, conseguentemente, soggetti passivi di imposta, gli assegnatari di casa coniugale disposta con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 7 - Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i

moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

2. Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I parametri di riferimento per la valutazione del valore delle aree sono i seguenti:

1. Zona territoriale di ubicazione dell'area
2. Indice di edificabilità
3. Destinazione d'uso consentita
4. Oneri per eventuali adattamenti del terreno necessari per la costruzione
5. Prezzi medi rilevati sul mercato delle vendite da aree aventi analoghe caratteristiche.

La determinazione del valore tiene altresì conto delle caratteristiche e limitazioni oggettive all'edificabilità delle aree e del tipo di attuabilità degli interventi edilizi.

5. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Si precisa che tali valori hanno il solo scopo di orientare il comportamento dei Contribuenti al fine di facilitarne l'adempimento fiscale, e per il Comune non assumono autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere di indirizzo per l'attività di verifica dell'ufficio, così da poter essere disconosciuti, previa opportuna perizia da parte dell'Ufficio tecnico, in presenza di atti e documenti di natura pubblica e privata dai quali si possano evincere valori inferiori o superiori quali atti notarili, perizie tecniche, ecc.

Anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, il contribuente è obbligato ad individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett. c), d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione

o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

8. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

Art. 8 – Determinazione delle aliquote d'Imposta

1. Le aliquote del tributo sono stabilite annualmente tramite deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Art. 9 – Detrazioni dell'Imposta sull'abitazione principale

1. Dall'Imposta dovuta per l'abitazione principale ed assimilate del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta relativa alle pertinenze.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 10 – Riduzione base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

1. dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

2. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, ivi comprese le pertinenze, così come definite ai sensi del predetto articolo 5, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Qualora il soggetto passivo/comodante possieda altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello proprio e a quello concesso in comodato, la riduzione non trova applicazione.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettera b), si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6/06/2001, n. 380. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Si intendono pertanto inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) strutture orizzontali, solai e tetto di copertura, con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- 2) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;
- 3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, acqua, fognatura, ecc.). Non sono altresì considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare con la richiesta di riduzione, pena decadenza del beneficio.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Ai fini della decorrenza della riduzione di cui al comma 1 lettera c), si considera la data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro.

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d'uso gratuito dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione, corredata dal contratto di comodato registrato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata riduzione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione in locazione dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione, corredata dal contratto di locazione registrato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata riduzione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

Art. 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i..

3. Le esenzioni di cui all'art. 7, lettera i), del D. Lgs. 504/92 e s.m.i. (immobili utilizzati da enti non commerciali) è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità fra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

- b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
- d) rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 200/2012.

4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO III

VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, RIMBORSI

Art. 12 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente Regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dovrà essere effettuato in due rate di pari importo scadenti la prima, il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante utilizzo del modello F24.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a € 12,00 annui. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 13 – Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni

1. A seguito dell'ordinaria attività di controllo il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Gli interessi da corrispondere al Comune in forza di provvedimenti di accertamento e gli interessi relativi ai rimborsi sono fissati nella misura del tasso di interesse legale annuo, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione.
5. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
7. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità di struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
8. La Giunta Comunale verifica inoltre la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
9. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 14 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta pari o inferiore a € 20,00.

Art. 15 – Funzionario responsabile del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento dell'imposta e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione dell'imposta.

4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Norme abrogate

1. E' abrogato il precedente regolamento comunale disciplinante l'IMU, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 22 del 23/05/2012, nonché tutte le norme regolamentari contrastanti con le disposizioni contenute nel presente regolamento

Art. 19 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili al tributo.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.